



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 122 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID - 19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, a cui sono affidati i compiti previsti dal



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

-predetto articolo 122, da esercitarsi in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, del supporto logistico della Protezione civile;

CONSIDERATO necessario assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza epidemiologica COVID - 19 anche mediante la nomina del predetto Commissario straordinario;

TENUTO CONTO che il Commissario straordinario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica e che l'incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Domenico Arcuri;

RAVVISATA l'opportunità di affidare le funzioni di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, al dott. Domenico Arcuri;

VISTE le dichiarazioni rese dal dott. Domenico Arcuri in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico in parola;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

DECRETA

Articolo 1

(Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19)

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il dott. Domenico Arcuri è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto e fino alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 e delle relative eventuali proroghe, Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla predetta delibera del Consiglio dei ministri.
2. L'incarico di cui al presente decreto è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito.

Articolo 2

(Compiti del Commissario e altre disposizioni relative all'incarico)

1. Il Commissario svolge i compiti previsti dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 2. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto.
3. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.
4. Il Commissario straordinario riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 3

(Oneri finanziari)

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione del presente decreto si fa fronte con le risorse stanziare per l'emergenza con delibere del Consiglio dei ministri a carico del fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo. Del conferimento del presente incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 MAR 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 954/2020

Roma, 18.3.2020

IL REVISORE

Seofin

IL DIRIGENTE

18 MAR 2020
18 MAR 2020
Reg. n. - Succ. n. 184